

Allegato A

L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale

INDICE

1. PREMESSA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA
3. ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE – VAS
4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
5. INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE/COMPETENTE PER LA VAS
6. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
7. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
8. RAPPORTO AMBIENTALE
9. PARERE MOTIVATO
10. DICHIARAZIONE DI SINTESI
11. SIVAS

1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (di seguito VAS), prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il processo di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l'attività pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale. L'ottica è quella di integrare i due aspetti – pianificatorio e ambientale – attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in modo strettamente connesso. L'intero processo di VAS ha il compito importante di “guidare” la pianificazione/programmazione territoriale verso la sostenibilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione fin dall'inizio e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema di monitoraggio.

La consultazione prevista dall'articolo 6 della direttiva e richiamata dal d.lgs 152/2006 e s.m.i costituisce un ulteriore elemento imprescindibile del processo di valutazione.

Il presente documento si inquadra nell'azione regionale di supporto ai comuni impegnati nella predisposizione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e relative varianti. In particolare fornisce risposte concrete ai numerosi quesiti formulati agli uffici regionali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA

Il Documento di piano del PGT è sempre soggetto a Valutazione ambientale –VAS (comma 2, articolo 4, l.r. 12/2005).

Nel caso in cui sia vigente il PGT:

- a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS allorchè ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Nel caso in cui non sia vigente il PGT:

i piani attuativi sia conformi che non conformi al PRG e le varianti al PRG sono soggetti a VAS se ricadono nelle seguenti fattispecie:

- a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, così come recepiti nell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità

Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall'ambito di applicazione della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

3. ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE – VAS

Sono escluse dall'ambito di applicazione della valutazione ambientale - VAS:

- a) le rettifiche degli errori materiali;
- b) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) le varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di verifica di assoggettabilità.

Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato, in ogni caso resta ferma la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulati .

4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS e la VAS, sono procedimenti avviati di norma contestualmente al procedimento di elaborazione del P/P, secondo le indicazioni previste al punto 5.2 e 6.2 dei modelli.

Nell'atto di avvio del procedimento di verifica/VAS sono di norma individuate l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS.

L'avviso di avvio del procedimento di elaborazione del P/P e della relativa verifica/VAS è reso pubblico, ad opera dell'autorità procedente, mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

La VAS avviata a seguito di verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs 152/06 e s.m.i., ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali.

Sono pertanto fatti salvi i passaggi compiuti in sede di verifica con particolare riferimento a:

- avviso di avvio del procedimento;
- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- la Conferenza di verifica può essere considerata quale prima conferenza di Valutazione, così come il rapporto preliminare assume la funzione del documento di scoping.

Il percorso VAS, di cui al paragrafo 6 dei modelli, riprende quindi dalla redazione del rapporto ambientale e si articola poi nei passaggi previsti.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

Individuazione dei soggetti

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Tale atto è rilevante ai fini dell'efficacia dell'intero procedimento in quanto si definiscono prima sia gli attori in gioco che le regole del processo integrato volto alla costruzione del P/P.

Sono **soggetti competenti in materia ambientale** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- ARPA;

- ASL;
- Enti gestori di aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
- Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)

I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell'autorità procedente, in relazione alla specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che sono riconducibili alla fattispecie indicata.

Sono **enti territorialmente interessati**:

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni interessati;
- Autorità di Bacino

Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione portando il contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza.

Sono **enti territoriali di contesto transfrontaliero/di confine**, da consultare se si ritiene possano essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P:

- Svizzera – Cantoni
- Regioni, Province e Comuni confinanti

Gli enti sopra indicati, in relazione alla specificità del P/P e del territorio interessato, possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente anche con soggetti funzionalmente interessati e con le parti economiche e sociali.

Il **Pubblico** e il **Pubblico interessato**, come definiti al punto 3.4 dei modelli, partecipano al processo di valutazione; a tal fine l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto (es. forum pubblici).

5. INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE/COMPETENTE PER LA VAS

L'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS sono individuate all'interno dell'ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro.

In particolare l'Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l'Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b.

Nell'individuazione dell'Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:

- separazione delle due Autorità : è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;

- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità Competente per la VAS;
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile: l'Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Casi che si possono riscontrare nei Comuni

Comuni con un solo settore/area funzionale

Nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza. Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente all'autorità competente in materia di VAS, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne operativa l'autonomia della funzione.

Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti,

Per tali comuni è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Conseguentemente:

- *L'Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P*
- *L'Autorità competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.*

Per tutti i comuni

L'individuazione dell'Autorità competente per la VAS può avvenire anche mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso ad incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

All'Autorità competente per la VAS così individuata è in sostanza affidato il potere di firma del parere motivato, che la disciplina regionale vigente attribuisce alla competenza comunale nel caso di PGT e Piani/Programmi comunali.

Supporto tecnico operativo

Di norma l'Autorità procedente è supportata dall'*Ufficio di Piano* nel procedimento di redazione del P/P.

Analogamente è opportuno che l'Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza (collaborazione con l'Autorità procedente nell'elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato).

Tale supporto è di norma incardinato all'interno dell'ente, laddove siano presenti altre competenze in materia di ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione.

Gli Enti locali che non possono individuare il supporto tecnico operativo all'interno dell'ente, possono individuare forme associate oppure avvalersi del supporto tecnico di altro Ente locale (Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, Parco).

Esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata

Per l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS, i Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (piccoli Comuni), e quelli individuati dal comma 28, articolo 14 della legge 122/2010 possono costituire o aderire a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti.

Considerazione circa il ruolo degli enti

Le Unioni di Comuni (lettera a), comma 1, art.16 l.r. 27 giugno 2008, n. 19 che tra le specifiche competenze prevedano la gestione del territorio e dell'ambiente, sono titolate ad individuare un'autorità competente per la VAS anche unica per tutti comuni costituenti l'Unione.

La Comunità Montana (comma 3, art. 9, l.r. 27 giugno 2008, n. 19) può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni. Se tra queste funzioni delegate rientrano la gestione del territorio e dell'ambiente essa può svolgere le funzioni di Autorità Competente per la VAS .

In tale ipotesi deve essere assicurata l'autonomia operativa del soggetto incaricato, anche rispetto all'espressione del parere di competenza della Comunità Montana.

La Comunità Montana, previa specifica convenzione, può assicurare la messa a disposizione della struttura di supporto tecnico operativo.

Il Parco e la Provincia non possono svolgere le funzioni di Autorità Competente per la VAS di P/P di competenza comunale: possono tramite specifica convenzione costituire la struttura di supporto tecnico-operativo.

Cosa fare se occorre rinominare le autorità

In caso di riscontro di irregolarità nell'individuazione delle Autorità rispetto alla disciplina regionale vigente, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per individuare l'Autorità precedente e/o l'Autorità competente per la VAS; queste dovranno quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con un'esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell'ambito della stessa procedura di VAS.

6. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Informazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS.

Essi trovano esplicitazione mediante:

- la Conferenza di verifica per i P/P soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Conferenza di valutazione per i P/P soggetti a VAS;
- altre forme di informazione e coinvolgimento del pubblico e del pubblico interessato.

Di norma pertanto sono invitati alle conferenze di verifica/valutazione i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche confinanti/transfrontalieri, chiamati ad esprimere i pareri di competenza: per questo vengono informati dall'Autorità precedente della messa a disposizione del rapporto preliminare (nel caso di verifica di assoggettabilità a VAS), del Documento di scoping e del Rapporto Ambientale (nel caso di procedimento di VAS).

Vengono inoltre definite le modalità di informazione e partecipazione dei soggetti funzionalmente interessati e del pubblico, i quali sono chiamati ad esprimere eventuali contributi e osservazioni (es. tramite

semplice pubblicazione on-line dei documenti previsti e raccolta dei contributi, oppure tramite questionari, forum on line, forum pubblici, incontri tematici, workshop ecc).

La Conferenza di Verifica e/o di Valutazione è finalizzata ad acquisire elementi informativi per costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Spetta alla conferenza di verifica esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Spetta alla Conferenza di Valutazione esprimersi in merito al documento di scoping e al Rapporto Ambientale.

La conferenza è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

La pubblica amministrazione procedente, nella predisposizione di un P/P, può attivare altre forme di informazione e consultazione al fine di coinvolgere i soggetti funzionalmente interessati e il pubblico.

7. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni dell'assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS del P/P richiamando i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva, ovvero:

- I. Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali relativi al P/P;
 - la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
- II. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - natura transfrontaliera degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, si pronuncia sull'assoggettabilità a VAS del P/P con atto formale reso pubblico.

Il provvedimento di verifica deve essere messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

A tal fine l'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate per l'avviso di avvio del procedimento.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

8. RAPPORTO AMBIENTALE

Il rapporto ambientale è predisposto dal proponente e/o dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS.

Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Sempre nel Rapporto ambientale si deve dare atto della fase di consultazione/partecipazione avvenuta con gli attori istituzionali e non, nell'ambito delle conferenze di valutazione, dei forum e workshop pubblici, evidenziando come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Ogni Rapporto Ambientale deve contenere obbligatoriamente tutti i contenuti riportati nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.lgs 152/06 e s.m.i.), i quali possono utilmente costituire l'indice del rapporto.

Nel Rapporto ambientale deve essere impostato anche il sistema di monitoraggio, comprensivo di indicatori definiti sulla base di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità e risorse dedicate.

9. PARERE MOTIVATO

Il parere motivato è il provvedimento conclusivo del processo di VAS, è formulato dall'Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, d'intesa con l'Autorità procedente, sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle conferenze e delle altre consultazioni.

E' un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni che devono essere recepite nel P/P.

Il parere motivato deve contenere il percorso di valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi e le azioni previste dal piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto ambientale e territoriale anche alla luce dei fattori ambientali individuati.

10. DICHIARAZIONE DI SINTESI

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2001/42/CE, il pubblico e le autorità designate devono essere informate circa la decisione in merito al P/P.

Oltre al Piano adottato e alla descrizione delle misure adottate in merito al monitoraggio, deve essere messa a loro disposizione una Dichiarazione di sintesi, in cui si illustra:

- il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P (es: Documento di piano del PGT);
- come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e delle risultanze di tutte le consultazioni;
- le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

La Dichiarazione di sintesi, predisposta dall'Autorità procedente d' intesa con l'Autorità competente in materia di VAS, è **adottata congiuntamente al P/P**, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica.

In particolare la dichiarazione:

- a. riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
- b. elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- c. dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- d. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P (es. Documento di piano del PGT);
- e. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- f. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato;
- g. descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

11. SIVAS

Nell'ambito del Sistema Informativo Regionale è stato costituito il Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi – SIVAS.

L'indirizzo web è: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

Il sistema è preordinato a perseguire le finalità previste al capitolo 8.1 degli "Indirizzi generali" (DCR 8/351 del 13/03/07), con particolare riferimento a:

- una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali e regionali;
- un'area di documentazione che raccoglie linee guida e sperimentazioni VAS significative;
- una sezione orientativa per l'individuazione delle procedure, integrata con l'ambito territoriale di rete Natura 2000;
- un servizio di down-load della documentazione tecnico-amministrativa (modulistica digitale);
- un'area FAQ di risposte alle domande frequenti, integrata con un'area contatti.

SIVAS è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, per tutte le procedure di VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS espletate in Regione Lombardia e, a far data dal 1 gennaio 2010, tiene luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia prevista dal d. Lgs 152/06 e s.m.i.

Le autorità che attivano procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono tenute a depositare in SIVAS tutti gli atti che necessitano di informazione al pubblico e comunque quelli previsti nei Modelli allegati alla DGR IX/761 del 10/11/2010.

Al fine di rendere più efficace l'attività di comunicazione della Giunta Regionale nei confronti dei cittadini in ambito VAS, le Direzioni Generali, in qualità di autorità procedenti, utilizzeranno in via prioritaria il sito WEB del sistema informativo della VAS per la pubblicazione internet degli atti formali, delle comunicazioni e dei documenti per i quali occorre obbligo di informazione al pubblico.

Il sistema informativo gestisce l'archivio documentale digitale della VAS, al fine di supportare la Giunta Regionale nel monitoraggio dell'applicazione della norma e nell'obbligo di rapporto triennale all'UE.

A tal fine il sistema documentale della VAS raccoglie tutti gli atti dei P/P costitutivi del procedimento di Valutazione ambientale (piano/programma, documento di scoping, rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e dichiarazione di sintesi) e di verifica di assoggettabilità a VAS espletate in Lombardia.

Le autorità procedenti mediante SIVAS depositano i documenti in formato digitale.

CONTATTI

Per informazioni in materia di VAS

Direzione Generale Territorio e Urbanistica
U.O. Programmazione e Pianificazione Territoriale
Struttura Strumenti per il Governo del Territorio
Dirigente: Ing. Alberto De Luigi
Responsabile Unità Operativa VAS: Arch. Piero Garbelli
Tel. 02.6765.4891/5086 - Fax. 02.6765.4620
e-mail: vas@regione.lombardia.it
posta certificata: territorio@pec.regione.lombardia.it

Per informazioni/problemi su SIVAS

Arch. Carmelo Cicala
Tel. 02.6765.5280
e-mail: sivas@regione.lombardia.it